

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

LXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
CAIATI ed altri: Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) ( <i>Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (2787-B) . . . . .	723
PRESIDENTE . . . . .	723, 724
CERVONE, <i>Relatore</i> . . . . .	723
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici. (3292) . . . . .	724
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> 724, 725, 726, 727, 728	725, 727
PACATI . . . . .	725, 727
TOGNI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> 725, 727	727, 728
GREZZI . . . . .	727, 728
SPADAZZI . . . . .	727
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	728

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri: Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.). (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato). (2787-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiati, Cervone e Semeraro Gabriele. « Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la proposta di legge è stata approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 26 luglio 1957: essa ritorna oggi a noi per l'esame di alcune modifiche apportatevi dalla Commissione lavori pubblici del Senato.

Il Relatore, onorevole Cervone, ha facoltà di illustrare tali modificazioni.

CERVONE, *Relatore*. Le modifiche apportate a questa proposta di legge dalla Commissione lavori pubblici del Senato non riguardano la sostanza del provvedimento.

Nell'articolo unico da noi approvato, per indicare il ruolo organico dei disegnatori dell'A.N.A.S., era fatto riferimento a un inesistente quadro E 54-A, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Il riferimento andava, invece, fatto alla tabella C, annessa al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e al quadro E 54-A annesso al decreto del Presidente della Repubblica

**La seduta comincia alle 9,50.**

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1957

blica 10 gennaio 1957, n. 3: in questo senso il Senato ha corretto il primo comma.

La seconda modifica, di natura linguistica, è contenuta nel secondo comma dell'articolo unico: il testo da noi approvato parlava di ruolo organico dell'A.N.A.S., mentre è evidente che doveva parlare di ruolo organico dei disegnatori dell'A.N.A.S.. La VII Commissione del Senato ha provveduto anche a questa precisazione.

Poiché entrambe le modifiche sono logiche, invito la Commissione a votare la proposta di legge nel testo modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Do lettura del testo dei due primi commi dell'articolo unico approvato dalla Camera.

« Il ruolo organico dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) (carriera del personale esecutivo), di cui al quadro E 54-A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è soppresso.

« È istituito il ruolo organico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) (carriera del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella ».

Il Senato ha sostituito tale testo con il seguente.

« Il ruolo organico dei disegnatori della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) (carriera del personale esecutivo), di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e al quadro E 54-A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

« È istituito il ruolo organico dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) (carriera del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella ».

Non essendovi emendamenti nè osservazioni, pongo in votazione i due primi commi dell'articolo unico nel testo del Senato.

(È approvato).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo unico, così come risulta dalle modificazioni approvate:

« Il ruolo organico dei disegnatori della Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) (carriera del personale esecutivo), di cui alla tabella C annessa al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e al quadro E 54-A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

È istituito il ruolo organico dei disegnatori dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) (carriera del personale di concetto) quale risulta dall'allegata tabella.

Per l'attuazione della presente legge si applicano le norme di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1053 ».

## TABELLA.

POSTI DI ORGANICO NEL PERSONALE  
DEI DISEGNATORI DELL'A. N. A. S.

## Carriera del personale di concetto.

Coefficiente	Qualifica	Posti di organico
402	Disegnatore principale . . . . .	2
325	1° disegnatore . . . . .	5
271	Disegnatore . . . . .	8
229	Disegnatore aggiunto . . . . .	13
202	Vice disegnatore aggiunto . . . . .	
		28

Il provvedimento sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (3292).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Sul provvedimento, che è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, riferirò io stesso.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, come gli onorevoli colleghi sanno, è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche.

La prima composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici risulta dalla legge 18 ottobre 1952, n. 1460, e si ispira alla struttura governativa del tempo, dovendo rispondere, appunto, alle esigenze della situazione del tempo. Successivamente, o per intervenuti mutamenti nella struttura dell'amministrazione statale o per mutamenti intervenuti nella struttura di qualche dicastero o, infine, per nuove esigenze che si sono venute manifestando nell'azione dello Stato, sono state apportate modifiche nella composizione del Consiglio, nel senso del suo adeguamento al variare delle situazioni. Così, il decreto luogo-

tenenziale 29 gennaio 1946, n. 26 ha provveduto all'abolizione della bardatura fascista; il decreto presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, nell'istituire i provveditorati alle opere pubbliche, ha stabilito che i provveditori entrino a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, nell'istituire l'Ispettorato centrale della ricostruzione edilizia, ha prescritto che il Capo dell'Ispettorato faccia parte del Consiglio; e, infine, il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ha inciso nuovamente sulla composizione del Consiglio con l'inclusione di altra rappresentanza.

Anche successivamente al 1948, si sono avuti mutamenti nella struttura statale e in quella interna di singoli Ministeri, e il sorgere di nuove esigenze. Così, il Ministero dell'industria e commercio, dopo l'istituzione della direzione generale delle miniere, ha chiesto una sostituzione di rappresentanti, ossia, che siano chiamati a far parte del consesso, anziché il direttore generale e un funzionario tecnico dell'Ispettorato, il direttore generale delle miniere e il direttore generale degli affari generali, nella cui competenza rientra gran parte della materia riguardante la produzione industriale, il Ministero del tesoro, a sua volta, ha chiesto, oltre alla partecipazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, la partecipazione di un funzionario della Ragioneria generale, l'Alto Commissario dell'igiene e della sanità, invece, ha chiesto una rappresentanza nella persona del direttore generale dei servizi medici; il Ministero di grazia e giustizia, a sua volta, ha chiesto che sia chiamato a far parte del Consiglio anche un suo rappresentante; il Ministero dei trasporti, per parte sua, ha chiesto la partecipazione di un terzo funzionario tecnico delle ferrovie dello Stato e di un funzionario amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; il nuovo Ministero delle partecipazioni statali, poi, ha chiesto di essere anche esso rappresentato a mezzo del capo dell'ispettorato.

Tutte queste richieste sono state raccolte dal Ministro dei lavori pubblici, il quale vi ha provveduto col disegno di legge al nostro esame.

Entrando nell'esame degli articoli, dirò che l'articolo 1 sostituisce interamente l'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, elencando la nuova composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ritengo opportuno mettere in evidenza l'ultimo comma dell'articolo, il quale vieta

ai singoli membri del Consiglio la rappresentanza per delega: ciò eviterà il notevole inconveniente che uno stesso argomento, svolto in più sedute, sia trattato da persone diverse.

L'articolo 2, aggiunto dal Senato, stabilisce che i pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale, o attraverso le sue sezioni, sono definitivi e sostituiscono quelli attribuiti attualmente alla competenza di altri organi ed amministrazioni dello Stato, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi tassativamente previsti dalle norme vigenti.

L'articolo 3 stabilisce in un biennio la durata in carica del Consiglio.

Credo che la Commissione non avrà difficoltà ad accogliere il mio invito ad approvare il disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PACATI. Ho esaminato attentamente il disegno di legge e mi sembra di poter dire che, con le integrazioni che vengono proposte, la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici comprenda la rappresentanza di tutte le categorie interessate e dia, quindi, le più ampie garanzie di poter svolgere le sue funzioni istituzionali.

Desidero, tuttavia, fare un'osservazione: al Consiglio superiore dei lavori pubblici confluiscono troppi problemi, alcuni dei quali di importanza non proprio rilevante.

Eccomi, quindi, a suggerire al Ministro di considerare — in sede di emanazione delle norme regolamentari di esecuzione — l'opportunità di trasferire alle singole sezioni una parte delle attribuzioni attualmente riservate alla competenza esclusiva dell'intero consesso.

Formulo, infine, l'augurio che la nuova più completa composizione del Consiglio superiore, permetta un maggiore coordinamento tra il Ministero dei lavori pubblici e gli altri dicasteri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il provvedimento ha vari aspetti meritevoli di essere messi in evidenza.

Innanzitutto, la finalità prima, che è formale e sostanziale insieme: adeguare il massimo organo consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche alla nuova struttura amministrativa dello Stato.

In secondo luogo è da rimarcare le due novità introdotte, nella composizione, dalle lettere *s*) e *t*) dell'articolo 1. Con la lettera *s*) è stata inserita la rappresentanza di due tecnici designati dal Consiglio nazionale del-

l'economia e del lavoro. ciò, oltre a risolvere una questione di reciprocità con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il quale prevede nella sua composizione una rappresentanza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, permetterà anche un maggiore e certamente più proficuo contatto. Con la lettera *t*), invece, vengono inclusi tra i membri del Consiglio due rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali, designati dalle rispettive associazioni nazionali; con ciò, si viene a realizzare anche un maggior contatto con gli Enti locali.

Altro punto molto importante è rappresentato dall'ultimo comma dell'articolo 1, che viene a dare maggior responsabilità, serietà e continuità al Consiglio stesso, col divieto ai membri di farsi rappresentare.

C'è da osservare, infine, che, nel complesso, il numero dei membri del Consiglio non è certo eccessivo rispetto a quello attuale. Infatti, esso è aumentato soltanto di 5 unità.

Per quanto riguarda l'opportuna proposta dell'onorevole Pacati, posso assicurare che era ed è tuttora, nostra intenzione dare la maggiore articolazione al Consiglio, il quale probabilmente aumenterà anche le sue Sezioni, che, dalle 6 attuali, dovrebbero passare a 7, per l'aggiunta della Sezione che tratterà l'energia nucleare. D'altra parte, debbo far notare che le eventuali ulteriori modifiche non potranno non essere prima sottoposte all'approvazione del Parlamento. Comunque, per quanto potrà rientrare nel potere esecutivo di regolamentazione, io prendo l'impegno di dare una maggiore autonomia alle Sezioni, in modo che, in avvenire, un maggior numero di pratiche, che, peraltro, pervengono in sempre maggior quantità, possano essere espletate dalle sezioni, con guadagno, oltretutto, in rapidità e in approfondimento d'esame.

Vi pregherei pertanto di approvare il provvedimento nel testo che vi è pervenuto dal Senato, senza apportarvi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore, oltre che dal Presidente e dai Presidenti di sezione, è costituito dai seguenti membri:

*a*) i Direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, il Direttore generale della Azienda nazionale autonoma delle strade sta-

tali e l'Ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia,

*b*) i Capi degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici e l'Ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

*c*) gli Ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e gli Ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

*d*) tre Consiglieri di Stato;

*e*) quattro avvocati dello Stato,

*f*) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a Consigliere di ambasciata;

*g*) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con funzioni non inferiori a quelle di Magistrato di Corte di cassazione;

*h*) il Segretario generale e il Direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

*i*) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a Ispettore generale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

*l*) i Direttori generali: dell'Amministrazione civile, del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, del Demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Antichità e belle arti, della Bonifica e della Colonizzazione, delle Foreste, della Produzione agricola, del Lavoro marittimo e portuale e dei porti, del Turismo, delle Miniere e degli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio, dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

*m*) il Direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare, il Capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa, nonché due ufficiali generali di cui uno per l'Esercito e l'altro per l'Aeronautica;

*n*) tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al secondo delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;

*o*) due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste,

*p*) cinque Ispettori generali tecnici ed uno amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

*q*) il Capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

*r*) un Ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

*s*) due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

t) sedici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle Amministrazioni provinciali ed un rappresentante delle Amministrazioni comunali, scelti su terne designate dalle rispettive associazioni nazionali.

I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare ».

GREZZI. Vorrei sapere con quale criterio e fra quali categorie saranno scelti i 16 esperti di cui alla lettera t) dell'articolo 1.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ogni organo del genere ha degli esperti fra i suoi componenti. Si tratta di elementi particolarmente qualificati, per preparazione, posizione e competenza, a ricoprire l'incarico. Del resto, già nell'attuale Consiglio vi sono 14 esperti: ne sono stati aggiunti due, che sono i rappresentanti dei comuni e delle province. Anzi, onorevole Grezzi, sono stati aggiunti, in sede di discussione del provvedimento al Senato, proprio su richiesta dei colleghi del suo gruppo. Saranno, poi, le rispettive organizzazioni nazionali — perché vi è un'organizzazione unica per le province e un'organizzazione unica per i comuni — a fare le proposte e potranno essere sindaci, Presidenti di provincia, assessori, ingegneri o professionisti.

GREZZI. Per quanto riguarda i rappresentanti degli enti locali, che sono i più direttamente interessati alle decisioni del Consiglio superiore, presenterò un emendamento perché il loro numero sia aumentato come segue: tre rappresentanti dei comuni, tre delle province e uno per ciascuna regione, tanto quelle già costituite, quanto quelle ancora da costituire.

PRESIDENTE. I deputati Grezzi e Di Nardo hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la lettera t) dell'articolo 1, con le seguenti lettere t) ed u):*

« t) quattordici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

u) tre rappresentanti delle amministrazioni provinciali e tre rappresentanti delle amministrazioni comunali, designati dalle rispettive associazioni nazionali, nonché un rappresentante di ciascun ente regione, designato dall'assemblea regionale ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è un organo tecnico, in cui la maggioranza e la minoranza non hanno peso. di norma, il re-

latore, dopo aver svolto la sua relazione insieme con un collegio di relatori, è quello che ha la parola definitiva. Ciò, perché il relatore è colui che, avendo avuto l'incarico, appunto, di svolgere la relazione, ha potuto più e meglio degli altri approfondire l'argomento.

Di conseguenza, la rappresentanza non ha tanto importanza dal punto di vista numerico, quanto dall'apporto professionale, cioè, dalla competenza dei singoli.

In sede di discussione al Senato, l'opposizione aveva proposto un emendamento analogo, ma poi lo ha ritirato, essendosi resa conto che la composizione proposta rappresenta una garanzia di serietà e di competenza dell'organo.

Devo anche rammentare che le decisioni del Consiglio superiore non sono vincolanti, tanto che io stesso, nelle mie decisioni amministrative, sono andato un paio di volte di avviso diverso da quello del Consiglio: esigenze di carattere politico e amministrativo mi hanno consigliato, in quelle occasioni, pur con tutto il rispetto verso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguire un criterio diverso, assumendomi, naturalmente, l'intera responsabilità.

Quindi, io pregherei ancora una volta la Commissione di approvare integralmente il testo: oltretutto, anche una sola modifica ci costringerebbe a rimandare il provvedimento al Senato, con conseguente perdita di tempo, proprio in un momento in cui siamo di fronte a notevoli iniziative che richiedono il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

PACATI. Vorrei far presente che gli Enti locali, già in sede di istruttoria, hanno la possibilità di esprimere il loro completo parere. D'altra parte, non mi sembra opportuno — in questo momento in cui, salvo 3 o 4, ancora non esistono — parlare delle regioni. È necessario tener presente, invece, la necessità di creare un organo che sia messo subito in condizione di funzionare.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Per completare ciò che ha detto testé l'onorevole Pacati, aggiungo che, sia pure a titolo provvisorio, il Consiglio superiore dei lavori pubblici chiama a far parte del consesso i rappresentanti tecnici di quegli organismi che, di volta in volta, sono interessati alle singole iniziative. Per esempio, ogni volta che viene esaminato un provvedimento riguardante una singola regione, vengono chiamati tecnici di quella regione. E così per gli altri Enti.

SPADAZZI. In un primo momento avevo anch'io le stesse preoccupazioni dell'onorevole

Grezzi, ma le assicurazioni e i chiarimenti forniti dal Ministro mi hanno tranquillizzato.

PRESIDENTE. Onorevoli Grezzi e Di Nardo, mantengono il loro emendamento?

GREZZI. Insistiamo nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo Grezzi e Di Nardo, di cui ho dato lettura e al quale sono contrari Governo e Relatore.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

*(È approvato).*

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 2.

I pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale, o attraverso le sue sezioni, sono definitivi e sostituiscono quelli attribuiti attualmente alla competenza di altri organi ed amministrazioni dello Stato, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi tassativamente previsti dalle norme vigenti.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

Il biennio di durata in carica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione segreta della seguente proposta di legge:

CAIATI ed altri « Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori dell'azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) » (2787-B):

Presenti e votanti . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . .	34
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

e del disegno di legge:

« Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici » (3292):

Presenti e votanti . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . .	34
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione.*

Baglioni, Bernardinetti, Bianchi Chieco Maria, Bontade Margherita, Brodolini, Camangi, Cervone, Curcio, Conti, De Biagi, De Capua, Di Filippo, Di Leo, Di Nardo, Garlato, Geraci, Giaccone, Giglia, Grezzi, Guariento, Magno, Matarazzo Marcello Ida, Merenda, Messinetti, Pacati, Pasini, Pignatone, Pollastrini Elettra, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Spadazzi, Veronesi e Villani.

**La seduta termina alle 10,40.**

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI